

Regolamento di igiene del Comune di Prato

Titolo I

Vigilanza Sanitaria

Articolo 1

Autorità sanitaria comunale

Il Sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è l'autorità sanitaria del Comune, fatte salve le competenze e le attribuzioni dell'Ufficiale Sanitario a norma di legge.

Sentito l'Ufficiale Sanitario e a mezzo di questi dell'Ufficio di Igiene, il Sindaco provvede alla vigilanza e alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica nel territorio comunale nonché ai compiti di medicina sociale e preventiva.

Articolo 2

Ufficiale Sanitario

Salvo quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 11.02.1961 n° 264, tutti i servizi comunali di vigilanza igienica e sanitaria e le attività di medicina sociale e preventiva sono posti alle dipendenze del Sindaco e diretti dall'Ufficiale Sanitario, capo dell'Ufficio d'Igiene, che si avvale dell'opera del personale dell'Ufficio stesso e della cooperazione dei medici condotti, dei medici scolastici, dei medici addetti ai vari servizi di prevenzione, delle Assistenti sanitarie e delle ostetriche condotte. In quanto necessario, egli potrà richiedere al Sindaco l'opera dei Veterinari comunali e di tutti gli altri funzionari e impiegati del Comune, a seconda delle loro competenze.

Quando se ne manifesti la necessità, potrà avvalersi, a norma di legge, del concorso di quanti altri medici, ostetriche ed esercenti le professioni sanitarie, risiedono nel comune, senza che nessuno di essi possa rifiutarsi.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, le funzioni dell'Ufficiale Sanitario sono assunte dal medico igienista.

Articolo 3

Compiti dell'Ufficiale Sanitario

Oltre provvedere ad ogni altro compito espressamente affidatogli dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficiale Sanitario, col personale da lui dipendente, esplica i seguenti compiti:

- a) Vigila e provvede alla applicazione del seguente regolamento e di tutte le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie superiori, nonché all'esercizio delle ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e di igiene;
- b) Dirige e sorveglia i servizi di profilassi, delle disinfezioni, di polizia mortuaria, di medicina sociale e preventiva, di medicina scolastica e in genere di tutti i servizi riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;
- c) Vigila e riferisce al Sindaco, per gli eventuali necessari provvedimenti, su tutti i servizi di assistenza medica e di prevenzione sanitaria funzionanti sull'intero territorio comunale;
- d) Riferisce al Sindaco su quanto riguarda l'igiene del comune e propone i provvedimenti che ritiene opportuni;
- e) Promuove al Sindaco la denuncia all'Autorità giudiziaria dei contravventori alle leggi e ai regolamenti sanitari;
- f) Propone, tutte le volte sia necessario, specifici provvedimenti agli effetti della vigilanza igienica, della profilassi, della medicina preventiva e della assistenza sanitaria.

Art. 4

Prelevamento di campioni - Ricerche chimiche e batteriologiche

Il prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi viene effettuato dall'Ufficiale Sanitario o dai vigili sanitari, secondo le norme di legge in vigore.

Le ricerche chimiche e batteriologiche necessarie sono eseguite dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, secondo le indicazioni e le richieste dell'Ufficiale Sanitario.

Nel caso di prelevamenti e ricerche effettuati su richiesta di privati e nel loro esclusivo interesse, questi saranno tenuti a rifondere tutte le spese incontrate per le indagini effettuate, comprese quelle per i mezzi di trasporto e di viaggio.

Art. 5

Vigilanza, ispezione e polizia veterinaria

Le norme che disciplinano la vigilanza, l'ispezione e la polizia veterinaria sono quelle previste dall'apposito regolamento sul servizio veterinario comunale.

Art. 6

Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie

Chiunque intenda esercitare nel comune la professione di medico chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitaria visitatrice, infermiere professionale, deve fare registrare il proprio diploma di abilitazione nell'Ufficio sanitario comunale e depositare la propria firma in apposito registro.

L'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici ed ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori, callisti, manicure, pedicure, estetiste, capi bagnini di stabilimenti idroterapeutici) è subordinata alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione dell'Ufficiale Sanitario del Comune ai sensi del Regolamento 31 Maggio 1928 n° 1334, per l'esecuzione della legge 23 Giugno 1927 n°1264, sulla disciplina delle arti sanitarie e delle professioni sanitarie.

Chiunque intenda aprire e mantenere in esercizio un ambulatorio, ove si eseguono visite o prestazioni mediche senza l'ausilio di apparecchi per cure fisiche, radioterapeutiche o roentgenterapiche o indagini radiografiche, deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco che potrà concederla sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

L'autorizzazione verrà concessa quando risulti che il locale risponda alle norme igieniche richieste per le installazioni sanitarie, è decorosamente arredato, e unicamente adibito all'uso sopracitato. E' proibito l'esercizio dell'arte sanitaria in locali non rispondenti alle norme suindicate anche se vi si eseguano solo visite mediche generiche.

Il Sindaco, indipendentemente dal procedimento penale, ordinerà la chiusura degli ambulatori aperti o eserciti senza l'autorizzazione prescritta e ne darà comunicazione al Medico provinciale entro otto giorni.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare gabinetti di analisi, ambulatori ove si eseguono cure fisiche, roentgenterapiche e radioterapiche e di radiologia, case di cura, pensioni per gestanti è di pertinenza dell'autorità sanitaria provinciale.

Art. 7

Servizio delle farmacie - Orari e turni di notte

Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, stabilisce gli orari e i turni di notte delle farmacie, in modo da assicurare un regolare ed efficiente servizio farmaceutico.

Art. 8

Piante officinali ed erboristeria

Le piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della Legge 6 Gennaio 1931 n°99 e del relativo Regolamento 19 Novembre 1931 n°1793, sono quelle comprese nell'elenco di cui al decreto 26 Maggio 1932 n°722. Esse non possono essere raccolte senza la carta di autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Il diploma universitario di erborista conferisce l'autorizzazione a raccogliere e coltivare piante indigene ed esotiche nonchè alla preparazione industriale di esse. Il diploma di chi intende svolgere la sua attività nel comune deve essere registrato presso l'Ufficio Sanitario comunale.

Art. 9

Divieto di esercizio delle professioni sanitarie sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico sono vietati l'esercizio delle professioni sanitarie, salvo i casi di assoluta urgenza, la vendita di medicinali ad uso interno ed esterno, la distribuzione, anche gratuita, di campioni medicinali.